

ALLEGATO "B" DEL N. 286/234 DI REP.

STATUTO

della società "4 EXODUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa a capitale variabile con scopo mutualistico, denominata

"4 EXODUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in questo atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del titolo VI del Libro quinto del codice civile, dalla Legge 8 novembre 1991 n.381 e dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

ART.2

SEDE

La società cooperativa ha sede nel Comune di Daverio, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111/ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La cooperativa potrà, con delibera dell'organo amministrativo, trasferire la sede nell'ambito del territorio comunale, istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove sia in Italia che all'estero.

ART.3

DURATA

La cooperativa ha durata fino al 31 trentuno dicembre 2050 duemilacinquanta e

potrà essere prorogata con le formalità previste dalla legge anche prima della scadenza del termine con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

ART.4

SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità previsti dalle legge dello Stato e senza fini di speculazione privata.

La società cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti dei terzi.

Nell'ambito dell'oggetto sociale, ha lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata, il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale, finalizzata, con gestioni separate.

1) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art.1, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n.381;

2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art.1 lett.b), della legge 8 novembre 1991 n.381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopradescritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la

prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

1) la prestazione di attività lavorativa da parte dei soci lavoratori, ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del Regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

2) la fruizione, da parte dei soci utenti, dei servizi sociali di cui all'art.1 lett.a) della Legge 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente che a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Tali principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, il legame con il territorio ed un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

ART.5

OGGETTO

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed

agli interessi e requisiti dei soci cooperatori, ha per oggetto:

A) a' sensi dell'art.l, comma 1,lett.a) della legge n.381/1991:

l'organizzazione e la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, e più precisamente:

- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;
- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;
- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;
- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;
- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;

- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;
- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;
- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme e bisognose;
- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati;

B) a' sensi dell'art.l, comma 1, lett.b, della legge 381/1991:

lo svolgimento di attività diverse - commerciali, industriali o di servizi - impiegando principalmente soci lavoratori, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come tossicodipendenti e soggetti afflitti da patologie collegate, carcerati, disabili fisici, psichici o sensoriali e altri soggetti di cui all'art.4, comma 1, Legge 381/91, come modificato dall'articolo 1, comma 1, Legge n. 193/2000. I lavoratori svantaggiati, almeno il 30%, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi della Legge 381/91. In relazione a ciò la Cooperativa può in via esemplificativa gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, svolgendo le elencate attività direttamente ovvero in subappalto:

- laboratori grafici, tipografici e serigrafici;
- gestione di attività alberghiere, case vacanza e ristorazione;
- noleggio e rimessaggio di ogni genere di veicolo e natante;
- attività di parcheggio con o senza custodia;
- attività agricole;
- ristrutturazione e manutenzione di immobili industriali residenziali, commerciali,

sociali, turistici e di complessi impiantistici industriali, nonché di opere di pubblico interesse;

- raccolta, trasporto, trattamento, anche parziale di materie prime e secondarie, nonché di materiale di rifiuto e di scarto al fine della vendita e della valorizzazione economica dello stesso;

- fornitura di servizi di archiviazione, anche con mezzi elettronici;

- attività di manutenzione di verde pubblico e privato;

- gestione di aree ecologiche e discariche;

- servizi di pulizia in genere, interna ed esterna, di aree di pertinenza di immobili sia privati che pubblici, commerciali, civili ed industriali;

- lavaggio e disinfestazione di biancheria con servizio di ritiro e di consegna;

- organizzazione e programmazione di igiene ambientale, sanificazione, disinfezione e disinfestazione, derattizzazione e deblatizzazione;

- attività di formazione, aggiornamento e sostegno professionale;

- trasporto di persone e cose;

- vendita al minuto di prodotti non alimentari, di prima necessità e non, nuovi e usati che provengano da cessioni gratuite e liberalità di terzi;

- manutenzione, programmazione, progettazione, costruzione, installazione e gestione di impianti tecnologici a scopo civile e industriale, in particolare di impianti elettrici, elettronici, idraulici, termotecnici e meccanici e di sistemi di sicurezza in genere;

- gestione di immobili di proprietà sociale nonché di singoli immobili di proprietà di terzi nei limiti previsti dall'art. 3, comma 4, DLgs 16 febbraio 1996 n. 104, con esclusione, pertanto, dell'esercizio di attività di amministrazione di condomini e di funzioni gestorie societarie a persone giuridiche;

- servizi di sorveglianza e guardiana;
- facchinaggio, imballaggio, magazzinaggio, confezionamento, cellophanatura, blisteraggio ed etichettatura di merci e prodotti finiti;
- servizi di centralino e di ricevimento;
- studio e realizzazione di impianti telefonici, audio e video per sale riunioni e conferenze;
- servizi vari per conto di Enti Pubblici o privati.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa o affine agli scopi sopracitati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di legge) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa potrà, altresì, assumere in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.

La Cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta del risparmio tra il pubblico.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Sempre per il conseguimento degli scopi sociali, infine, la cooperativa Deta'aC cettare donazioni, lasciti, elargizioni e contributi da privati, Enti pubblici, Enti Privati, Fondazioni e Associazioni.

ART.6

REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MUTUALISTICA.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci, salva la facoltà, rimessa all'equo apprezzamento degli amministratori, di instaurare rapporti con i soci a condizioni diverse tra loro qualora ciò sia richiesto dalle diverse esigenze dei soci o della società. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Ai sensi dell'art.6 della legge 142/01, la disciplina dei rapporti mutualistici tra la società ed i soci è demandata ad un regolamento predisposto dall'organo amministrativo nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 del Codice Civile e approvato dall'assemblea, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO III

SOCI

ART.7

NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato, e comunque non inferiore al minimo stabilito dalla

legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge esse deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e viene posta in liquidazione.

Possono essere soci persone fisiche con capacità di agire e persone giuridiche, i cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa, suddivise nelle seguenti categorie:

- soci cooperatori che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali in rapporto allo statuto attività ed al volume di lavoro disponibile, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art.4) della Legge 381/1991;
- soci volontari, che prestano la propria attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, nelle proporzioni previste dalla Legge 381/1991;
- soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolate di cui la società si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgono, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio delle attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in

posizione di conflitto con essa.

ART.8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intenda divenire socio della cooperativa, se trattasi di persona fisica, deve presentare all'organo amministrativo o presso la sede sociale, domanda contenente;

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) l'indicazione dell'attività che intende svolgere e delle competenze di cui si è possesso;
- c) l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere e versare;
- d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto e dei regolamenti;
- e) ogni altro documento che, nel caso specifico, l'organo amministrativo dovesse richiedere al richiedente per la valutazione dei requisiti di ammissibilità.

Se trattasi di soggetto giuridico, società, associazioni, fondazioni od enti, oltre a quanto previsto alle precedenti lettere b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro giorni sessanta dalla sua adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato all'interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto l'interessato può chiedere che, sull'istanza di ammissione si pronunzi l'assemblea.

Ogni socio verrà iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie di cui all'art.7.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART.9

CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di Soci Cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci Cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori o fruitori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.4 del presente Statuto, che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

La durata dell'appartenenza del Socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri Soci.

I Soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli Artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'Art.13 del presente Statuto, il Socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo

l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del Socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'Art.14 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del Socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il Socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il Socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai Soci di cui all'Art.10 del presente Statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di Socio Cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro soci.

Al Socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei Soci Cooperatori.

ART.10

DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto ai dividendi e ai ristorni, il diritto di recesso e

di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo e all'oggetto della cooperativa.

ART.11

OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio deve:

- versare l'importo della quota sottoscritta;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando effettivamente all'attività sociale in relazione alla categoria di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio, di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione stabilita annualmente dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare per iscritto ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare i versamenti relativi ai programmi costruttivi a cui si sono obbligati a partecipare secondo il piano economico e finanziario predisposto dagli amministratori e a pagare puntualmente il prezzo fissato nell'atto di assegnazione o nel contratto di alienazione.

ART.12

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, ad un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

TITOLO IV

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

ART.13

RECESSO

Il socio può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente
- d - il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la Cooperativa svolge la propria attività
- e - la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio
- f - l'impossibilità del socio, per motivi oggettivi o soggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto mutualistico, dalla data di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART.14

ESCLUSIONE

L'esclusione del socio può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta, previa intimazione di pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 4) per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, o dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, ove non autorizzato dall'organo amministrativo;
- 5) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 6) per fallimento del socio;
- 7) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti

mutualistici pendenti.

ART.15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno esclusivamente diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata.

Gli eredi e legatari del socio defunto dovranno presentare, limitatamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultano gli aventi diritto.

ART.16

LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

Il socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto quivi in prosieguo:

- rimborso della partecipazione interamente liberata;
- è escluso, ai sensi dell'art.2535 cod.civ. il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo della quota.

La liquidazione della quota comprensiva di quanto sopra al netto delle perdite imputabili a capitale è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificate o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale.

Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli artt,2545 quinquies e sexies saranno liquidate agli aventi diritto, unitamente agli interessi legali, in più rate nel periodo massimo di anni cinque dall'approvazione del bilancio.

TITOLO V

SOCI VOLONTARI

Art.17

REQUISITI

Ai sensi dell'art.2 della Legge 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art.18

DOMANDA DI AMMISSIONE

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 25,82 euro né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con

l'attività di lavoro da questi prestata.

Art.19

OBBLIGHI

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art.17; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno. Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art.14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci operatori.

TITOLO VI

SOCI SOVVENTORI

Art.20

TIPOLOGIA

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della L. 31 gennaio 1992, n. 59.

Art.21

CONFERIMENTO E QUOTE

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500,00=

(cinquecento/00) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a Euro 1000,00= (mille/00).

Art.22

ALIENAZIONE DELLE QUOTE

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.23

DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dell'Assemblea Ordinaria dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

L'Assemblea dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.24

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VII

PATRIMONIO E MUTUALITA'

ART.25

PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

1) a' sensi dell'art.1, lett. a) della legge 8 novembre 1991 n.381 e dell'art.2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;

2) a' sensi dell'art.1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n.381 dell'art.2520, comma 2, del Codice civile, avvalendosi nello svolgimento della propria attività, in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari, delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art.2512 del Codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (Art.111-septies disp.att.c.c.).

Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2514 Codice Civile:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.26

CAPITALE SOCIALE

Il capitale è variabile ed è diviso in quote, non inferiori a euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue).

Nessun socio può detenere una quota superiore al limite stabilito dall'art.2525 del codice civile.

Le quote non potranno essere cedute con effetto verso la società, se non previa autorizzazione dell'organo amministrativo. A tal fine, dovrà essere adottata la procedura di cui all'art.12 del presente statuto.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.

Le quote sono vincolate a garanzia in favore della Società delle obbligazioni che i soci avessero verso la stessa e l'eventuale cessionario di ricevere sotto il vincolo di tale garanzia.

ART.27

BILANCIO

L'esercizio sociale dura dodici mesi e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in

conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centoottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

A norma dell'art. 2513 cod.civ. gli amministratori e i sindaci (ove nominati) dovranno documentare la condizione di prevalenza dello scopo mutualistico nella nota integrativa, in occasione dell'approvazione del bilancio, gli stessi, a norma dell'art. 2545 cod.civ. dovranno indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, proprio della cooperativa, operante a' sensi dell'art.1, della legge 8 novembre 1991 n.381 e dell'art.2520, comma 2, del codice civile.

ART.28

UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge, nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

E' fatto divieto, durante l'esistenza della cooperativa, di ripartire le riserve tra i soci.

ART.29

RISTORNI

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni).

L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ART.30

OBBLIGAZIONE E STRUMENTI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può emettere strumenti finanziari di debito privi di diritti amministrativi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2526 C.C.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore

unitario;

- le modalità di circolazione;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale delle categorie dei soci detentori di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VIII

ASSEMBLEA

ART.31

COMPITI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la decisione sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.21, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

c) l'approvazione dei regolamenti interni,

d) la nomina del presidente e dell'organo amministrativo;

e) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2453 Codice Civile dei Sindaci e del

presidente del collegio sindacale o del revisore.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sotto pone alla sua approvazione.

ART.32

CONVOCAZIONE

L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'organo amministrativo può convocare l'assemblea mediante avviso inviato almeno otto giorni prima, ai soci e agli altri aventi diritto (componenti dell'organo amministrativo e di controllo, rappresentante comune dei possessori degli strumenti finanziari ai sensi dell'art.2541 u.c. c.c.), a mezzo lettera raccomandata ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario ovvero inviato, almeno otto giorni prima, ai soci e agli altri aventi diritto, a mezzo telefax, posta elettronica o con altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale

risultante dal libro dei soci.

In alternativa, l'organo amministrativo può convocare l'assemblea, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in uno dei seguenti quotidiani: Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti e formati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci effettivi, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Tuttavia in tale ipotesi:

- ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;
- dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se

nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centoottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

ART.33

MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, l'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni, salvo i casi previsti dallo statuto o dalla legge, vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea.

ART.34

INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci e non morosi.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

In caso di deliberazioni sullo scioglimento anticipato, sulla trasformazione del tipo o sulla fusione della società, l'assemblea per essere valida deve essere costituita tanto in prima quanto in seconda e successive convocazioni da almeno i 3/5 (tre/quinti) dei soci, e le deliberazioni relative devono essere prese da tutti i soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte le quote, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

ART.35

RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere

conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo (né ai dipendenti della cooperativa), né alle società da essa controllate o di membri dell'organo amministrativo o di controllo (né ai dipendenti) di queste, ancorché soci.

ART.36

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da un Presidente nominato dall'Assemblea medesima.

Il Presidente nomina:

- un segretario che provvede alla stesura del verbale;
- due scrutatori tra i soci e i sindaci.

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Qualora ne faccia richiesta almeno 1/4 (un quarto) dei soci presenti o rappresentati, le votazioni verranno svolte per appello nominale.

Nel caso di votazione sui nomi, qualora approvata dall'assemblea la votazione potrà avvenire per scheda segreta.

Il verbale delle assemblee è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario verbalizzante e, occorrendo, anche dai Sindaci e dagli scrutatori.

ART.37

PRESIDENTE ONORARIO

L'assemblea dei soci può nominare, a titolo puramente onorifico, un Presidente Onorario, privo di poteri di rappresentanza, che non sia socio della società o membro

del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Onorario, su invito dei soci, può intervenire alle assemblee, senza alcun diritto di voto.

TITOLO IX

AMMINISTRAZIONE

ART.38

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori o tra soggetti da essi indicati.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

ART.39

ADUNANZE

Il consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed eventualmente estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna almeno tre volte l'anno anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, se nominato, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da

spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto è palese.

In caso di parità di voti, dopo un'ulteriore discussione si procederà ad una nuova votazione; in caso di ulteriore parità prevarrà il voto del Presidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché;

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli interventi, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario, se nominato.
- In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art.40

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 c.c.

Saranno considerati dimissionari, e quindi immediatamente sostituiti, i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio.

Gli amministratori sono sempre revocabili da parte dell'Assemblea, con le maggioranze di cui all'art.33 del presente statuto. In tale ipotesi, gli amministratori o, in loro vece, i sindaci ove nominati, dovranno convocare l'Assemblea entro 60 giorni dalla revoca. All'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

ART.41

POTERI DI GESTIONE

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria della cooperativa, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale, nonché per redigere i regolamenti di gestione.

ART.42

DELEGHE

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 c.c. può delegare parte delle proprie attribuzioni singolarmente ad uno o più dei suoi componenti ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci, nonché le decisioni idonee ad incidere sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ART.43

RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio di amministrazione (o al vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento) ed agli amministratori delegati eventualmente nominati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

ART.44

COMPENSI E RIMBORSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea può determinare il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

TITOLO X

CONTROLLO

ART.45

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale, ove nominato per volontà sociale e comunque in ottemperanza all'art.2543 cod.civ. si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio effettivo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci, se prevista all'atto della nomina, è determinata dall'assemblea per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.

Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, i soci possono nominare un Revisore.

ART.46

CONTROLLO CONTABILE

Qualora il Collegio Sindacale non sia costituito integralmente da revisori contabili, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'articolo 2409 bis comma 1 C.C.

ART. 47

PROBIVIRI

Qualora si volesse costituire un collegio dei Probiviri, per l'eventuale controllo della gestione e per la specifica risoluzione delle eventuali controversie tra i Soci e la Società, i membri dello stesso saranno indicati da Ente estraneo.

TITOLO XI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART.48

SCIOGLIMENTI

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART.49

DEVOLUZIONE

L'intero patrimonio sociale risultante alla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto in ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera c) c.c.

TITOLO XII

RINVIO

ART.50

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme previste dalle disposizioni dettate per questo tipo di società dal codice civile o dalle leggi speciali e, in difetto, le disposizioni in tema di società a responsabilità limitata.

FIRMATO ALL'ORIGINALE:

Marco PAGLIUCA

Gianluca MARASCO Notaio - sigillo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo
rilasciata ai sensi di legge.

Busto Arsizio, lì 11/06/2025



Firmato digitalmente da
GIANLUCA MARASCO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154